



07959-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1078/2020
FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Relatore -	CC - 05/11/2020
EMANUELE DI SALVO		R.G.N. 29449/2019
UGO BELLINI		Motivazione Semplificata
FRANCESCA PICARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 20/02/2019 del GIP TRIBUNALE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette/sentite le conclusioni del PG

u

Ritenuto in fatto e considerato in dritto

1. (omissis) impugna la sentenza di cui in epigrafe limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida chiedendo altresì la sospensione della predetta sanzione sino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità cui è stato ammesso

2. Il ricorso è fondato . Il GIP ha infatti provveduto al raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in assenza dei presupposti di legge. La sanzione va pertanto ricondotta a quella originaria di un anno.

Osserva poi la Corte : come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione (Sez. 4, Sentenza n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040; Sez. 4, Sentenza n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531). Ciò onde evitare che la sospensione della patente venga subito attivata e che il protrarsi dei tempi necessari alla fissazione dell'udienza per la valutazione dell'esito del L.P.U. finisca per privare di effetti l'eventuale dimezzamento.

Alla sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria anzidetta può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, lettera L, cod.proc.pen..

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla durata della applicata sanzione amministrativa accessoria ed al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria applicata al (omissis); sanzione la cui efficacia viene per l'effetto sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida che ridetermina in un anno. Sospende l'esecuzione della predetta sanzione amministrativa accessoria sino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità

Deciso il 5 novembre 2020

Il Consigliere estensore


Francesco Maria Ciampi

Il Presidente

Fausto Izzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 1 MAR. 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Calendo